

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 in data 24/06/2022

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

- 1.1 - Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 1.2 - Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli annessi a istituti scolastici, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all’uso pubblico e alla pratica dello sport in ogni sua forma, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale.
- 1.3 - L’Amministrazione Comunale riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e di formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento del benessere psicofisico e della salute ed intende, quindi, garantire alle diverse e più ampie categorie d’utenza la possibilità d’accesso e fruizione di tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Vigevano.

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 in data 24/06/2022

Modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. ... in data ...

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

- 1.1 - Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 1.2 - Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli annessi a istituti scolastici, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all’uso pubblico e alla pratica dello sport in ogni sua forma, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale.
- 1.3 - L’Amministrazione Comunale riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e di formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento del benessere psicofisico e della salute ed intende, quindi, garantire alle diverse e più ampie categorie d’utenza la possibilità d’accesso e fruizione di tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Vigevano.

1.4 - L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento intende dare piena attuazione alla Legge Regionale Lombardia n. 26 del 01 ottobre 2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna" e n. 27 del 14 dicembre 2006 "Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali".

Art. 2 - Definizioni e fonti normative

- 2.1 - Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per "Amministrazione" il Comune di Vigevano;
 - b) per "concessionario" colui che prende in gestione o in uso l'impianto sportivo;
 - c) per "impianto sportivo" la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
 - d) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
 - e) per "disciplina sportiva" si intendono tutte le discipline sportive di cui all'elenco stilato dal CONI in forza delle vigenti delibere;
 - f) per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto medesimo di funzionare ed erogare servizi alla collettività per la

1.4 - L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento intende dare piena attuazione alla Legge Regionale Lombardia n. 26 del 01 ottobre 2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna" e n. 27 del 14 dicembre 2006 "Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali".

Art. 2 - Definizioni e fonti normative

- 2.1 - Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per "Amministrazione" il Comune di Vigevano;
 - b) per "concessionario" colui che prende in gestione o in uso l'impianto sportivo;
 - c) per "impianto sportivo" la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
 - d) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
 - e) per "disciplina sportiva" si intendono tutte le discipline sportive di cui all'elenco stilato dal CONI in forza delle vigenti delibere;
 - f) per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto medesimo di funzionare ed erogare servizi alla collettività per la

- promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e motoria;
- g) per “concessione per la gestione” il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse alla gestione del servizio;
 - h) per “concessione d'uso” o “concessione strumentale di bene pubblico” il provvedimento con il quale si autorizza l'uso di una o più palestre scolastiche per lo svolgimento delle attività previste per un termine stabilito;
 - i) per “tariffe” le somme che l'utilizzatore dell'impianto sportivo deve versare all'Amministrazione Comunale o al gestore dell'impianto medesimo.

2.2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.

- 2.3 - Costituiscono fonti del presente regolamento:
- a) artt. 117 e 118 della Costituzione;
 - b) Statuto CONI;
 - c) Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36;
 - d) Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38;
 - e) Legge Regionale Lombardia n. 26 del 01 ottobre 2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna”;
 - f) Legge Regionale Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006 “Disciplina delle modalità di

- promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e motoria;
- g) per “concessione per la gestione” il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse alla gestione del servizio;
 - h) per “concessione d'uso” o “concessione strumentale di bene pubblico” il provvedimento con il quale si autorizza l'uso di una o più palestre scolastiche per lo svolgimento delle attività previste per un termine stabilito;
 - i) per “tariffe” le somme che l'utilizzatore dell'impianto sportivo deve versare all'Amministrazione Comunale o al gestore dell'impianto medesimo.

2.2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.

- 2.3 - Costituiscono fonti del presente regolamento:
- a) articoli 117 e 118 della Costituzione;
 - b) Statuto CONI;
 - c) Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) Legge Regionale Lombardia n. 26 del 01 ottobre 2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per

affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”.

- g) Legge 517/1997 e Legge 23/1996 in tema di gestione delle palestre scolastiche e successive modifiche;
- h) articolo 4 Legge 116/2021;
- i) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche.

Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi

- 3.1 - Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) Palestre scolastiche: impianti soggetti a particolari modalità di utilizzo compatibili con le esigenze delle attività didattiche delle scuole con prevalente utilizzo in orari extrascolastici;
 - b) impianti senza rilevanza economica;
 - c) impianti con rilevanza economica.
- 3.2 - Gli impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui o introiti insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica.
- 3.3 - Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività (anche imprenditoriali o commerciali) e delle iniziative che

l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna”;

- g) Legge Regionale Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006 “Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”.
- h) Legge 517/1997 e Legge 23/1996 in tema di gestione delle palestre scolastiche e successive modifiche;
- i) articolo 4 Legge 116/2021;
~~— Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche.~~
- j) Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi

- 3.1 - Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) Palestre scolastiche: impianti soggetti a particolari modalità di utilizzo compatibili con le esigenze delle attività didattiche delle scuole con prevalente utilizzo in orari extrascolastici;
 - b) impianti senza rilevanza economica;
 - c) impianti con rilevanza economica.
- 3.2 - Gli impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui o introiti insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica.
- 3.3 - Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività (anche imprenditoriali o commerciali) e delle iniziative che

vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica.

- 3.4 - In ogni caso, l'individuazione della classificazione di cui ai punti b) e c) del punto 3.1 di cui sopra dovrà essere sempre sottesa e comparata con le disposizioni e/o limitazioni imposte dall'Amministrazione al concessionario in sede di bando al fine della corretta applicazione della procedura di affidamento.
- 3.5 - Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati come da elenco allegato A, che potrà essere rivisto periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione stessa, specie al termine dell'eventuale concessione a terzi gestori.

Art. 4 - Tipologia di utilizzo delle strutture

- 4.1 - Gli impianti sportivi del Comune di Vigevano, compresi quelli annessi a istituti scolastici, possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottima con altre modalità.
- 4.2 - Qualora il Comune non intenda esercitare una gestione diretta sugli impianti sportivi del territorio, le tipologie di utilizzo delle strutture da parte di terzi saranno le seguenti:
- a) concessione strumentale di bene pubblico (palestre scolastiche);

vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica.

- 3.4 - In ogni caso, l'individuazione della classificazione di cui ai punti b) e c) del punto 3.1 di cui sopra dovrà essere sempre sottesa e comparata con le disposizioni e/o limitazioni imposte dall'Amministrazione al concessionario in sede di bando al fine della corretta applicazione della procedura di affidamento.
- 3.5 - Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati come da elenco allegato A, che potrà essere rivisto periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione Comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale), specie al termine dell'eventuale concessione a terzi gestori e in caso di costruzione di nuovi impianti o modifica degli esistenti.

Art. 4 - Tipologia di utilizzo delle strutture

- 4.1 - Gli impianti sportivi del Comune di Vigevano, compresi quelli annessi a istituti scolastici, possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottima con altre modalità.
- 4.2 - Qualora il Comune non intenda esercitare una gestione diretta sugli impianti sportivi del territorio, le tipologie di utilizzo delle strutture da parte di terzi saranno le seguenti:
- a) concessione strumentale di bene pubblico (palestre scolastiche);

- b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

Le modalità di gestione verranno disciplinate nel presente regolamento.

CAPO II - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE STRUMENTALE DI BENE PUBBLICO (PALESTRE SCOLASTICHE) E RELATIVA GESTIONE

Art. 5 - Programmazione delle concessioni strumentale di bene pubblico (palestre scolastiche)

5.1 - La programmazione e la concessione strumentale di bene pubblico in uso di tutte le palestre comunali scolastiche, per lo svolgimento delle le attività di promozione e avviamento alla pratica sportiva e motoria, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o territoriali, di gare e manifestazioni ufficiali compete al Comune di Vigevano sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche e con l'Amministrazione Provinciale nonché del criterio del massimo utilizzo.

5.2 - L'assegnazione degli spazi, con i relativi criteri, è disciplinata da apposito bando che avrà ad oggetto le concessione strumentale in unico blocco di tutte le palestre scolastiche individuate all'allegato A del presente regolamento. La stessa Amministrazione Comunale

- b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

Le modalità di gestione verranno disciplinate nel presente regolamento.

CAPO II - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE STRUMENTALE DI BENE PUBBLICO (PALESTRE SCOLASTICHE) E RELATIVA GESTIONE

Art. 5 - Programmazione delle concessioni strumentale di bene pubblico (palestre scolastiche)

5.1 - La programmazione e la concessione strumentale di bene pubblico in uso di tutte le palestre comunali scolastiche, per lo svolgimento delle le attività di promozione e avviamento alla pratica sportiva e motoria, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o territoriali, di gare e manifestazioni ufficiali compete al Comune di Vigevano sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche e con l'Amministrazione Provinciale nonché del criterio del massimo utilizzo.

5.2 - L'assegnazione degli spazi, con i relativi criteri, è disciplinata da apposito bando che avrà ad oggetto le concessione strumentale in unico blocco di tutte le palestre scolastiche individuate all'allegato A del presente regolamento. La stessa Amministrazione Comunale

avrà comunque facoltà di procedere discrezionalmente con procedure per la concessione delle singole palestre, qualora ne sussistano i presupposti o in ragione di pubbliche finalità.

- 5.3 - Il concessionario che avrà ottenuto l'affidamento delle palestre scolastiche di cui al precedente punto 2 dovrà garantirne l'utilizzo anche agli altri soggetti del territorio (siano essi persone fisiche che giuridiche aventi le caratteristiche ivi indicate), in ottemperanza a tutte le disposizioni previste e disciplinate nel presente regolamento, ivi compreso l'applicazione delle relative Tariffe.
- 5.4 - Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che l'utilizzatore intende praticarvi.
- 5.5 - La concessione in uso della palestra scolastica dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.
- 5.6 - L'uso degli impianti sportivi comunali e, quindi, anche delle palestre scolastiche ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni strumentali di bene pubblico (palestre scolastiche)

- 6.1 - Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata biennale o triennale in funzione della tipologia dell'associazione

avrà comunque facoltà di procedere discrezionalmente con procedure per la concessione delle singole palestre, qualora ne sussistano i presupposti o in ragione di pubbliche finalità.

- 5.3 - Il concessionario che avrà ottenuto l'affidamento delle palestre scolastiche di cui al precedente punto 2 dovrà garantirne l'utilizzo anche agli altri soggetti del territorio (siano essi persone fisiche che giuridiche aventi le caratteristiche ivi indicate), in ottemperanza a tutte le disposizioni previste e disciplinate nel presente regolamento, ivi compreso l'applicazione delle relative Tariffe.
- 5.4 - Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che l'utilizzatore intende praticarvi.
- 5.5 - La concessione in uso della palestra scolastica dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.
- 5.6 - L'uso degli impianti sportivi comunali e, quindi, anche delle palestre scolastiche ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni strumentali di bene pubblico (palestre scolastiche)

- 6.1 - Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata biennale o triennale in funzione della tipologia dell'associazione

richiedente e/o dell'attività per cui viene richiesta. Le concessioni vengono rilasciate dall'Amministrazione secondo un ordine di precedenza volto a favorire:

- a) le associazioni sportive dilettantistiche la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni e le società dilettantistiche di Vigevano regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 36/2021, anche aventi qualifica di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e di impresa sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 ed iscritte al RUNTS;
- c) le associazioni di associazioni avente le predette caratteristiche di cui ai punti a. e b. che siano costituite da sodalizi sportivi dilettantistici e/o enti del terzo settore i cui legali rappresentanti siano membri del relativo consiglio direttivo e/o organo di controllo.
- d) le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;
- e) le associazioni radicate sul territorio;
- f) gli enti del terzo settore che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di

richiedente e/o dell'attività per cui viene richiesta. Le concessioni vengono rilasciate dall'Amministrazione secondo un ordine di precedenza volto a favorire:

- a) le associazioni sportive dilettantistiche la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni e le società dilettantistiche di Vigevano regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 36/2021, anche aventi qualifica di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e di impresa sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 ed iscritte al RUNTS;
- c) le associazioni di associazioni avente le predette caratteristiche di cui ai punti a. e b. che siano costituite da sodalizi sportivi dilettantistici e/o enti del terzo settore i cui legali rappresentanti siano membri del relativo consiglio direttivo e/o organo di controllo.
- d) le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;
- e) le associazioni radicate sul territorio;
- f) gli enti del terzo settore che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di

volontariato nell'ambito dello sport.

- 6.2 - Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni sportive che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 7 - Modalità per le concessioni di bene pubblico strumentale (palestre scolastiche)

- 7.1 - La concessione strumentale di bene pubblico delle palestre scolastiche (di cui elenco all'allegato A) può essere biennale o triennale, in seguito a pubblicazione di apposito bando.
- 7.2 - Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base delle indicazioni di massima di cui al precedente articolo 6.
- 7.3 - I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti devono presentare, a pena di inammissibilità, apposita istanza a seguito di bando.
- 7.4 - Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti in orario extrascolastico è concesso a titolo gratuito compatibilmente con le attività già programmate.
- 7.5 - Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
- 7.6 - Fatto salvo quanto previsto in merito alla necessità da parte del soggetto a cui venga affidata la

volontariato nell'ambito dello sport.

- 6.2 - Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni sportive che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 7 - Modalità per le concessioni di bene pubblico strumentale (palestre scolastiche)

- 7.1 - La concessione strumentale di bene pubblico delle palestre scolastiche (di cui elenco all'allegato A) può essere biennale o triennale, in seguito a pubblicazione di apposito bando.
- 7.2 - Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base delle indicazioni di massima di cui al precedente articolo 6.
- 7.3 - I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti devono presentare, a pena di inammissibilità, apposita istanza a seguito di bando.
- 7.4 - Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti in orario extrascolastico è concesso a titolo gratuito compatibilmente con le attività già programmate.
- 7.5 - Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
- 7.6 - Fatto salvo quanto previsto in merito alla necessità da parte del soggetto a cui venga affidata la

concessione di tutte le palestre scolastiche di consentirne l'utilizzo anche ad altri enti del territorio, per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i concessionari possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione ottenuta.

- 7.7 - Il concessionario corrisponderà al Comune un contributo annuale forfettario relativo ai consumi delle utenze (luce, gas e acqua calda) e alla manutenzione ordinaria delle palestre, il cui importo verrà stabilito dalla convenzione.

CAPO III - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Art. 8 - Modalità per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica.

- 8.1 - L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza

concessione di tutte le palestre scolastiche di consentirne l'utilizzo anche ad altri enti del territorio, per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i concessionari possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione ottenuta.

- 7.7 - Il concessionario corrisponderà al Comune un contributo annuale forfettario relativo ai consumi delle utenze (~~luce, gas e acqua calda~~) e alla manutenzione ordinaria delle palestre, il cui importo verrà stabilito dalla convenzione.

CAPO III - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Preambolo: indipendentemente da quanto disciplinato dal presente capo III, l'Amministrazione Comunale, nel più ampio rispetto ed attuazione del principio di ampia discrezionalità e concorrenza, potrà comunque adottare e prevedere procedure generali di concessione ed affidamento ad evidenza pubblica così come stabilito dal vigente Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni), compresa la procedura di Partenariato Pubblico Privato (PPP) di cui agli articoli 179-186 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni al fine della realizzazione, riqualificazione e gestione degli impianti sportivi.

Art. 8 - Modalità per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica.

- 8.1 - L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza

rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione e nel rispetto delle procedure di evidenza pubbliche prevista dalla normativa vigente, la gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 9.

- 8.2 - L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa con mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 9 che abbiamo presentato apposita istanza secondo le modalità ed entro il termine di scadenza indicati nel bando.

Art. 9 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione

- 9.1 - Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti che operano senza scopo di lucro:
- a) Associazioni Sportive o Dilettantistiche aventi sede nel territorio di Vigevano i cui associati/soci possano essere rappresentati e qualificati anche da sodalizi sportivi aventi le medesime caratteristiche ai fini sportivi e dilettantistici (c.d. "associazione di associazioni"), purché affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ed iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36;
 - b) Associazioni o Società sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ed iscritte

rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione e nel rispetto delle procedure di evidenza pubbliche prevista dalla normativa vigente, la gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 9.

- 8.2 - L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa con mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 9 che abbiamo presentato apposita istanza secondo le modalità ed entro il termine di scadenza indicati nel bando.

Art. 9 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione

- 9.1 - Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti che operano senza scopo di lucro:
- a) Associazioni Sportive o Dilettantistiche aventi sede nel territorio di Vigevano i cui associati/soci possano essere rappresentati e qualificati anche da sodalizi sportivi aventi le medesime caratteristiche ai fini sportivi e dilettantistici (c.d. "associazione di associazioni"), purché affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ed iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36;
 - b) Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ed iscritte

nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36;

- c) Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- d) Soggetti di cui al punto a) e b) anche se qualificati come enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e di impresa sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 ed iscritti al RUNTS.

9.2 - L'affidamento della gestione a soggetti diversi è consentito nel caso non sia pervenuta alcuna proposta fra i soggetti di cui al comma 1.

9.3 - Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati i seguenti parametri e criteri di valutazione, che saranno adottati dall'Amministrazione secondo criteri discrezionali ed in base alle specifiche caratteristiche dell'impianto e dell'attività che ivi andrà a svolgersi:

- a) aver gestito la struttura sportiva comunale oggetto della selezione per almeno 3 anni;
- b) esperienza di gestione di altra struttura sportiva di almeno 3 anni;
- c) livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
- d) livello dei campionati disputati e da disputare;

nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36;

- c) Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- d) Soggetti di cui al punto a) e b) anche se qualificati come enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e di impresa sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 ed iscritti al RUNTS.

9.2 - L'affidamento della gestione a soggetti diversi è consentito nel caso non sia pervenuta alcuna proposta fra i soggetti di cui al comma 1.

9.3 - Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati i seguenti requisiti, parametri e criteri di valutazione, che saranno adottati dall'Amministrazione secondo criteri discrezionali ed in base alle specifiche caratteristiche dell'impianto e dell'attività che ivi andrà a svolgersi:

- a) aver gestito la struttura sportiva comunale oggetto della selezione per almeno 3 anni;
- b) esperienza di gestione di altra struttura sportiva di almeno 3 anni;
- c) livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
- d) livello dei campionati disputati e da disputare;

- e) svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate;
- f) numero tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- g) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto e modalità del servizio di custodia (ove necessario), pulizia e manutenzione dello stesso;
- h) completezza dell'offerta sportiva nei confronti della città e dei diversi target, compresi amatori e privati cittadini;
- i) anzianità di attività;
- j) non essere già titolare di concessione relativa ad uno o più impianti cittadini ove venga svolta la medesima disciplina ed attività sportiva dell'impianto oggetto della domanda di affidamento.

9.4 - L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento diretto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) quando sul territorio di Vigevano sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) quando le società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio di Vigevano su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo dilettantistico;
- c) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente

- e) svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive ~~tra disabili o categorie disagiate~~ per persone con disabilità o a rischio di esclusione sociale;
- f) numero tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- g) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto e modalità del servizio di custodia (ove necessario), pulizia e manutenzione dello stesso;
- h) completezza dell'offerta sportiva nei confronti della città e dei diversi target, compresi amatori e privati cittadini;
- i) anzianità di attività;
- j) non essere già titolare di concessione relativa ad uno o più impianti cittadini ove venga svolta la medesima disciplina ed attività sportiva dell'impianto oggetto della domanda di affidamento.

9.4 - L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento diretto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- ~~a) quando sul territorio di Vigevano sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;~~
- ~~b) quando le società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio di Vigevano su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo dilettantistico;~~
- ~~c) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente~~

- amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- d) in caso di affidamento ad una Federazione Sportiva Nazionale in forza di valenza pubblicistica dell'attività gestionale;
 - e) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive e, comunque, quando l'attività sportiva abbia un calendario inferiore a sei mesi;
 - f) in caso di delocalizzazione di strutture chiuse o in ristrutturazione allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali se ed in quanto congrue;
 - g) se collegato alla concessione di un diritto di superficie di area idonea e qualora l'affidatario realizzi direttamente la struttura sportiva previa approvazione del Comune di Vigevano.

9.5 - L'affidamento diretto dell'impianto sportivo a Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro potrà altresì avvenire ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 febbraio n. 38.

- ~~amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;~~
- a) in caso di affidamento ad una Federazione Sportiva Nazionale in forza di valenza pubblicistica dell'attività gestionale;
 - b) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive e, comunque, quando l'attività sportiva abbia un calendario inferiore a sei mesi;
 - c) in caso di delocalizzazione di strutture chiuse o in ristrutturazione allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali se ed in quanto congrue.
 - ~~se collegato alla concessione di un diritto di superficie di area idonea e qualora l'affidatario realizzi direttamente la struttura sportiva previa approvazione del Comune di Vigevano.~~

9.5 - L'affidamento ~~diretto~~ dell'impianto sportivo ad Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro potrà altresì avvenire ai sensi dell'articolo 4 comma 12 o dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 per quanto compatibile e sempre a discrezione dell'Amministrazione Comunale. Le eventuali istanze dovranno essere corredate da idonea documentazione, ossia:

- domanda sottoscritta digitalmente con allegato statuto, atto costitutivo, documento di identità del legale rappresentante, attestazione di affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e certificato di iscrizione al

Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Alla predetta domanda dovranno inoltre essere allegati:

- per istanze ex articolo 4 comma 12 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38: Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) corredato da Piano economico-finanziario (PEF) e, successivamente alla dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune, Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), bozza di convenzione con l'Amministrazione Comunale e Piano economico-finanziario (PEF) asseverato;
- per istanze ex articolo 5 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38: Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) accompagnato da Piano economico-finanziario (PEF) asseverato per la rigenerazione, la riqualificazione, l'ammodernamento e la gestione dell'impianto unitamente a un progetto di aggregazione e inclusione sociale e giovanile.

Art. 10 - Durata della concessione

10.1 - Le gestioni degli impianti sportivi di proprietà comunale sono affidate ai relativi soggetti per un periodo variabile dai 2 agli 8 anni fatto salvo diverse disposizioni dettate da particolari esigenze di pubblica utilità.

Art. 11 - Obblighi del concessionario

Art. 10 - Durata della concessione

10.1 - Le gestioni degli impianti sportivi di proprietà comunale sono affidate ai relativi soggetti per un periodo variabile dai 2 agli 8 anni fatto salvo diverse disposizioni dettate da particolari esigenze di pubblica utilità.

Art. 11 - Obblighi del concessionario

11.1 - Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nel

11.1 - Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nel successivo Capo V del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

Art. 12 - Tariffe d'uso

12.1 - Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale secondo modalità e scadenze previste di volta in volta dall'Amministrazione medesima.

12.2 - La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti che potrà essere disposto dal concessionario.

CAPO IV - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 13 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica.

successivo Capo V del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

Art. 12 - Tariffe d'uso

12.1 - Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale secondo modalità e scadenze previste di volta in volta dall'Amministrazione medesima.

12.2 - La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti che potrà essere disposto dal concessionario.

CAPO IV - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Preambolo: indipendentemente da quanto disciplinato dal presente capo IV, l'Amministrazione Comunale, nel più ampio rispetto ed attuazione del principio di ampia discrezionalità e concorrenza, potrà comunque adottare e prevedere procedure generali di concessione ed affidamento ad evidenza pubblica così come stabilito dal vigente Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni), compresa la procedura di Partenariato Pubblico Privato (PPP) di cui agli articoli 179-186 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 successive modifiche ed integrazioni al fine della realizzazione, riqualificazione e gestione degli impianti sportivi.

Art. 13 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica.

13.1 - L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi con rilevanza economica, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

13.1 - L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi con rilevanza economica, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente (~~D.lgs. 50/2016 e s.m.i.~~ Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni).

Le eventuali istanze da parte delle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 dovranno essere corredate da idonea documentazione, ossia:

- domanda sottoscritta digitalmente con allegato statuto, atto costitutivo, documento di identità del legale rappresentante, attestazione di affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e certificato di iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Alla predetta domanda dovranno inoltre essere allegati:
- per istanze ex articolo 4 comma 12 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38: Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) corredato da Piano economico-finanziario (PEF) e, successivamente alla dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune, Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), bozza di convenzione con l'Amministrazione Comunale

13.2 - Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Art. 14 - Durata delle concessioni

14.1 - La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia dell'impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

Art. 15 - Obblighi del concessionario

15.1 - Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nel successivo Capo V del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

CAPO V - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E/O UTILIZZATORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

e Piano economico-finanziario (PEF) asseverato;
- per istanze ex articolo 5 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38: Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) accompagnato da Piano economico-finanziario (PEF) asseverato per la rigenerazione, la riqualificazione, l'ammodernamento e la gestione dell'impianto unitamente a un progetto di aggregazione e inclusione sociale e giovanile.

13.2 - Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Art. 14 - Durata delle concessioni

14.1 - La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia dell'impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

Art. 15 - Obblighi del concessionario

15.1 - Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nel successivo Capo V del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

CAPO V - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E/O UTILIZZATORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 16 - Obblighi del concessionario e/o utilizzatore

Art. 16 - Obblighi del concessionario e/o utilizzatore

16.1 - I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

- a) informare il competente servizio comunale di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie;
- b) assumere gli oneri di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto;
- c) usare l'impianto per le attività in esso consentite (salvo diversa autorizzazione da parte del Comune) e rispettare e fare rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
- d) vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e vietare di bere alcolici nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività (spogliatoi, infermeria, ecc.);
- e) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico/istruttore qualificato per la disciplina sportiva o un dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per l'ente sportivo o per il gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
- f) regolare l'accesso dei mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza degli impianti dati in concessione/assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario/utilizzatore al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese al fine di vietare il permanere di mezzi

16.1 - I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

- a) informare il competente servizio comunale di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie;
- b) assumere gli oneri di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto;
- c) usare l'impianto per le attività in esso consentite (salvo diversa autorizzazione da parte del Comune) e rispettare e fare rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
- d) vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e vietare di bere alcolici nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività (spogliatoi, infermeria, ecc.);
- e) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico/istruttore qualificato per la disciplina sportiva o un dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per l'ente sportivo o per il gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
- f) regolare l'accesso dei mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza degli impianti dati in concessione/assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario/utilizzatore al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso delle uscite di sicurezza. La mancata

- che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso delle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;
- g) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori in numero non superiore a quello previsto dalle vigenti normative del settore e dalle indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza. In ogni caso, qualora l'impianto non disponga di spazi per il pubblico, verrà concesso l'accesso ad un solo accompagnatore per minore il quale, dopo aver affidato il medesimo alla custodia dei preposti del gestore, non potrà sostare all'interno dell'impianto, potendovi accedere solo per il ritiro del minore al termine dell'orario dell'attività sportiva. Resta inteso che l'accesso verrà sempre consentito agli spogliatoi per gli accompagnatori che dovranno assistere minori non autosufficienti o persone con disabilità;
- h) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto avvisando tempestivamente il servizio di emergenza sanitaria locale ed utilizzando i presidi di primo soccorso previsti dai rispettivi enti sportivi affilianti e/o già presenti presso i relativi impianti;
- i) dotarsi di defibrillatore semiautomatico (DAE) così come stabilito dall'articolo 4 della legge n. 116/2021 garantendo la presenza di personale adeguatamente formato secondo le vigenti norme in materia (BLSD);
- osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;
- g) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori in numero non superiore a quello previsto dalle vigenti normative del settore e dalle indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza. In ogni caso, qualora l'impianto non disponga di spazi per il pubblico, verrà concesso l'accesso ad un solo accompagnatore per minore il quale, dopo aver affidato il medesimo alla custodia dei preposti del gestore, non potrà sostare all'interno dell'impianto, potendovi accedere solo per il ritiro del minore al termine dell'orario dell'attività sportiva. Resta inteso che l'accesso verrà sempre consentito agli spogliatoi per gli accompagnatori che dovranno assistere minori non autosufficienti o persone con disabilità;
- h) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto avvisando tempestivamente il servizio di emergenza sanitaria locale ed utilizzando i presidi di primo soccorso previsti dai rispettivi enti sportivi affilianti e/o già presenti presso i relativi impianti;
- i) dotarsi di defibrillatore semiautomatico (DAE) così come stabilito dall'articolo 4 della legge n. 116/2021 garantendo la presenza di personale adeguatamente formato secondo le vigenti norme in materia (BLSD);
- j) disporre ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive

- j) disporre ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni del Piano di Emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione, coordinato con quello già redatto dall'istituto scolastico ove esistente, oltre a garantire la relativa e necessaria specifica formazione del personale impiegato. Per tutta la durata della concessione, Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati è il legale rappresentante pro tempore del sodalizio sportivo assegnatario;
- k) informare i propri affiliati e/o tesserati e/o praticanti relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

16.2 - È data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

- modifiche ed integrazioni del Piano di Emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione, coordinato con quello già redatto dall'istituto scolastico ove esistente, oltre a garantire la relativa e necessaria specifica formazione del personale impiegato. Per tutta la durata della concessione, Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati è il legale rappresentante pro tempore del sodalizio sportivo assegnatario;
- k) avere adottato, in virtù dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, Modello Organizzativo e Codice di Condotta secondo le Linee Guida del proprio Organismo Affiliante ed avere nominato il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche con funzioni di protezione minori ai sensi dell'articolo 33 comma 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36;
- l) informare i propri affiliati e/o tesserati e/o praticanti relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

16.2 - È data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

16.3 - Non è consentito al concessionario installare distributori di bevande e generi alimentari se non

16.3 - Non è consentito al concessionario installare distributori di bevande e generi alimentari se non espressamente autorizzato dal Comune.

16.4 - Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.

16.5 - I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione saranno tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa nonché garanzia fideiussoria a titolo di cauzione.

16.6 - I concessionari degli impianti sportivi a seguito di stipula di contratto/convenzione sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nello stesso. L'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento/concessione in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

16.7 - I concessionari degli impianti sportivi sono obbligati a concedere al Comune l'utilizzo gratuito degli impianti per un numero di giornate che, in base alle specifiche caratteristiche dell'impianto, verranno stabilite e disciplinate nella relativa convenzione.

espressamente autorizzato dal Comune.

16.4 - Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.

16.5 - I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione saranno tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa nonché garanzia fideiussoria a titolo di cauzione.

16.6 - I concessionari degli impianti sportivi a seguito di stipula di contratto/convenzione sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nello stesso. L'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento/concessione in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

16.7 - I concessionari degli impianti sportivi sono obbligati a concedere al Comune l'utilizzo gratuito degli impianti per un numero di giornate che, in base alle specifiche caratteristiche dell'impianto, verranno stabilite e disciplinate nella relativa convenzione.

Art. 17 - Disposizioni comuni sull'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche

Art. 17 - Disposizioni comuni sull'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche

17.1 - Fatte salve specifiche disposizioni e obblighi derivanti dal contratto di concessione, per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche i soggetti gestori ed utilizzatori saranno tenuti a:

- a) munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate;
- b) comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti per la gestione della sicurezza nonché del personale formato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) stante gli obblighi previsti dall'articolo 4 della Legge 116/2021;
- c) in caso di rinuncia di spazi concessi in uso per impossibilità a proseguire nelle attività, darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, il quale provvederà ad assegnare i relativi spazi attraverso nuova concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento e/o ad effettuarne la diretta gestione in caso di particolari necessità;
- d) rispondere dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature ivi installate;
- e) utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio di soggetti terzi, per la verifica della rispondenza fra le

17.1 - Fatte salve specifiche disposizioni e obblighi derivanti dal contratto di concessione, per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche i soggetti gestori ed utilizzatori saranno tenuti a:

- a) munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate;
- b) comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti per la gestione della sicurezza nonché del personale formato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) stante gli obblighi previsti dall'articolo 4 della Legge 116/2021;
- c) in caso di rinuncia di spazi concessi in uso per impossibilità a proseguire nelle attività, darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, il quale provvederà ad assegnare i relativi spazi attraverso nuova concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento e/o ad effettuarne la diretta gestione in caso di particolari necessità;
- d) rispondere dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature ivi installate;
- e) utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio di soggetti terzi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte

- assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte dei concessionari nonché il buono stato manutentivo;
- f) sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
- L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al concessionario ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine, fine l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata a tutela di coloro che accedono agli impianti.

Art. 18 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

- 18.1 - I concessionari/utilizzatori s'intendono obbligati a osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
- a) rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

- dei concessionari nonché il buono stato manutentivo;
- f) sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
- L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al concessionario ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine, fine l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata a tutela di coloro che accedono agli impianti.

Art. 18 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

- 18.1 - I concessionari/utilizzatori s'intendono obbligati a osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
- a) rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

18.2 - I concessionari/utilizzatori sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

18.3 - I concessionari/utilizzatori si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

18.4 - È fatto esplicito divieto al concessionario/utilizzatore di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

18.5 - Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario/utilizzatore possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti e, se deteriorati, devono essere sostituiti dal concessionario stesso.

Art. 19 - Installazioni particolari

19.1 - Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di

18.2 - I concessionari/utilizzatori sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

18.3 - I concessionari/utilizzatori si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

18.4 - È fatto esplicito divieto al concessionario/utilizzatore di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

18.5 - Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario/utilizzatore possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti e, se deteriorati, devono essere sostituiti dal concessionario stesso.

Art. 19 - Installazioni particolari

19.1 - Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non

particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i concessionari/utilizzatori devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

19.2 - Il concessionario/utilizzatore si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

19.3 - Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 20 - Tariffe d'uso

20.1 - Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale secondo modalità e scadenze previste di volta in volta dall'Amministrazione medesima.

20.2 - La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti che potrà essere disposto dal concessionario.

Art. 21 - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica

21.1 - Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese,

comunemente esistenti nell'impianto, i concessionari/utilizzatori devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

19.2 - Il concessionario/utilizzatore si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

19.3 - Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 20 - Tariffe d'uso

20.1 - Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale secondo modalità e scadenze previste di volta in volta dall'Amministrazione medesima.

20.2 - La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti che potrà essere disposto dal concessionario.

Art. 21 - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica

21.1 - Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli

alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

21.2 - Il concessionario è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) assumendosene i relativi oneri.

21.3 - Solo previo consenso dell'Amministrazione Comunale il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto potrà svolgere opere di straordinaria amministrazione secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.

21.4 - L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

21.5 - Salvo quanto previsto dall'articolo 7.7 con riferimento alle palestre scolastiche, il concessionario provvederà ad intestarsi e volturare tutte le utenze di fornitura luce e gas ed a pagare i relativi consumi. A tal fine, il Comune erogherà un contributo forfettario in favore del concessionario che verrà stabilito in base alla tipologia ed al funzionamento dell'impianto nonché alle attività che ivi verranno svolte.

impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

21.2 - Il concessionario è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) assumendosene i relativi oneri.

21.3 - Solo previo consenso dell'Amministrazione Comunale il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto potrà svolgere opere di straordinaria amministrazione secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.

21.4 - L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

21.5 - Salvo quanto previsto dall'articolo 7.7 con riferimento alle palestre scolastiche, il concessionario provvederà ad intestarsi e volturare tutte le utenze di fornitura luce e gas e a pagare i relativi consumi. A tal fine, il Comune erogherà un contributo forfettario in favore del concessionario che verrà stabilito in base alla tipologia ed al funzionamento dell'impianto nonché alle attività che ivi verranno svolte.

21.6 - Il Comune, sulla base del Piano Economico Finanziario della concessione (redatto per ogni singolo impianto in base alla tipologia e al funzionamento dello stesso nonché alle attività che ivi verranno svolte) e fatto salvo il trasferimento del rischio operativo, potrà erogare un contributo di gestione forfettario in favore del concessionario, a garanzia dell'equilibrio della concessione stessa, che verrà

stabilito caso per caso nello
specifico schema di contratto.

**Art. 22 - Sospensione e revoca delle
concessioni d'uso**

- 22.1 - L'Ufficio comunale competente, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, avrà facoltà di sospendere la concessione. La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno quindici giorni. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
- 22.2 - A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- 22.3 - Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
- 22.4 - Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
- a) morosi relativamente ai pagamenti di quanto previsto nel contratto di concessione;
 - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

**Art. 22 - Sospensione e revoca delle
concessioni d'uso**

- 22.1 - L'Ufficio comunale competente, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, avrà facoltà di sospendere la concessione. La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno quindici giorni. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
- 22.2 - A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- 22.3 - Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
- 22.4 - Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
- a) morosi relativamente ai pagamenti di quanto previsto nel contratto di concessione;
 - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

- c) responsabili di danni
intenzionali, o derivati da
negligenza, alle strutture degli
impianti sportivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di escludere dall'assegnazione quei soggetti che, essendo stati concessionari di impianti sportivi anche nell'anno precedente, abbiano svolto una gestione scorretta e/o ritardi nei pagamenti sia pure non incorrendo nella revoca della concessione.

22.5 - Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale può comportare la decadenza della concessione degli spazi e l'esclusione alla partecipazione dei bandi successivi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Norme di rinvio

23.1 - Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 24 - Norme transitorie

24.1 - Restano in vigore le convenzioni pluriennali eventualmente in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Vigevano e del concessionario chiederne congiuntamente la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 25 - Entrata in vigore e abrogazione norme

- c) responsabili di danni
intenzionali, o derivati da
negligenza, alle strutture degli
impianti sportivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di escludere dall'assegnazione quei soggetti che, essendo stati concessionari di impianti sportivi anche nell'anno precedente, abbiano svolto una gestione scorretta e/o ritardi nei pagamenti sia pure non incorrendo nella revoca della concessione.

22.5 - Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale può comportare la decadenza della concessione degli spazi e l'esclusione alla partecipazione dei bandi successivi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Norme di rinvio

23.1 - Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 24 - Norme transitorie

24.1 - Restano in vigore le convenzioni pluriennali eventualmente in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Vigevano e del concessionario chiederne congiuntamente la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 25 - Entrata in vigore e abrogazione norme

25.1 - Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

IMPIANTI CON RILEVANZA ECONOMICA

- a) Centro Sportivo Azzurri d'Italia
- b) Palazzetto Polifunzionale

IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

- a) Palestre Scolastiche - in orari extrascolastici
 - 1) A. Botto
 - 2) Ex C. e M. Besozzi (Piazza Calzolaio d'Italia)
 - 3) Palazzo Esposizioni
 - 4) E. De Amicis
 - 5) Don Milani
 - 6) U. Marazzani
 - 7) V. Ramella
 - 8) Regina Margherita
 - 9) G. Vidari
 - 10) D. Bramante
 - 11) C. e M. Besozzi (Via Giusto)
- b) Palabasletta – in orari extrascolastici
- c) Palabonomi e relativa tensostruttura – in orari extrascolastici
- d) Stadio Comunale D. Merlo
- e) Centro Sportivo P. Antona
- f) Centro Sportivo L. Longo
- g) Campo L. Masera

25.1 - Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

IMPIANTI CON RILEVANZA ECONOMICA

- a) Centro Sportivo Azzurri d'Italia
- b) Palazzetto Polifunzionale (PalaElachem)
- c) Centro Sportivo P. Antona

IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

- a) Palestre Scolastiche – in orari extrascolastici
 - 1) A. Botto
 - 2) Ex C. e M. Besozzi (Piazza Calzolaio d'Italia)
 - 3) Palazzo Esposizioni
 - 4) E. De Amicis
 - 5) Don Milani
 - 6) U. Marazzani
 - 7) V. Ramella
 - 8) Regina Margherita
 - 9) G. Vidari
 - 10) D. Bramante
 - 11) C. e M. Besozzi (Via Giusto)
- b) PalaBasletta – in orari extrascolastici
- c) PalaBonomi e relativa tensostruttura – in orari extrascolastici
- d) Stadio Comunale D. Merlo
- e) ~~Centro Sportivo P. Antona~~
- f) ~~Campo~~ Centro Sportivo L. Masera

Il presente elenco potrà essere rivisto periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione Comunale

(Deliberazione del Consiglio Comunale),
specie al termine dell'eventuale concessione a
terzi gestori e in caso di costruzione di nuovi
impianti o modifica degli esistenti.

ALLEGATO B - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Entro il 30 aprile di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre la fine dell'anno scolastico in corso, il competente ufficio comunale comunica al Dirigente Scolastico la modalità e di criteri di utilizzo delle strutture sportive scolastiche negli orari extracurricolari.

Le istituzioni scolastiche, negli orari di pertinenza del Comune di Vigevano, sono esonerate da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare.

Il competente ufficio del Comune di Vigevano, anche su richiesta motivata da parte del Dirigente Scolastico, può sospendere o revocare la concessione degli spazi ai soggetti che ne fanno utilizzo in modo non conforme a quanto specificato nel presente regolamento oltre a chiedere comunque ai medesimi il pagamento di eventuali danni accertati.

Le chiavi dei locali dati in concessione saranno consegnate al concessionario da parte del soggetto che ne avrà al momento la disponibilità. In ogni caso, il Comune conserverà ulteriore mazzo di chiavi al fine di eseguire ispezioni e/o interventi di manutenzione sui relativi impianti sportivi e sulle loro pertinenze.

Le attrezzature sportive fisse (spalliere, canestri, pertiche, ecc.) in dotazione alle palestre sono oggetto della presente convenzione e della relativa autorizzazione ed il loro utilizzo rientra nella esclusiva responsabilità del concessionario designato dal Comune di Vigevano.

Le attrezzature sportive mobili, invece, non sono oggetto della presente convenzione e sono

ALLEGATO B - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Entro il 30 aprile di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre la fine dell'anno scolastico in corso, il competente ufficio comunale comunica al Dirigente Scolastico la modalità e di criteri di utilizzo delle strutture sportive scolastiche negli orari extracurricolari.

Le istituzioni scolastiche, negli orari di pertinenza del Comune di Vigevano, sono esonerate da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare.

Il competente ufficio del Comune di Vigevano, anche su richiesta motivata da parte del Dirigente Scolastico, può sospendere o revocare la concessione degli spazi ai soggetti che ne fanno utilizzo in modo non conforme a quanto specificato nel presente regolamento oltre a chiedere comunque ai medesimi il pagamento di eventuali danni accertati.

Le chiavi dei locali dati in concessione saranno consegnate al concessionario da parte del soggetto che ne avrà al momento la disponibilità. In ogni caso, il Comune conserverà ulteriore mazzo di chiavi al fine di eseguire ispezioni e/o interventi di manutenzione sui relativi impianti sportivi e sulle loro pertinenze.

Le attrezzature sportive fisse (spalliere, canestri, pertiche, ecc.) in dotazione alle palestre sono oggetto della presente convenzione e della relativa autorizzazione ed il loro utilizzo rientra nella esclusiva responsabilità del concessionario designato dal Comune di Vigevano.

Le attrezzature sportive mobili, invece, non sono oggetto della presente convenzione e sono

di esclusivo utilizzo delle Istituzioni Scolastiche salvo diverso specifico accordo fra le parti. Le Istituzioni scolastiche non assumono vesti di custodi dei beni mobili necessari all'espletamento dell'attività oggetto della concessione, che il Comune di Vigevano, il concessionario/gestore e/o utilizzatori introducono nella palestra scolastica.

L'Amministrazione Comunale e/o il concessionario provvedono altresì a:

- coordinare l'utilizzo degli spazi in orario extrascolastico per l'attività sportiva sulla base delle richieste pervenute dalle associazioni o società sportive o gruppi sportivi ed autonomi che abbiano fatto regolare richiesta;
- inoltrare prospetti di programmazione al Dirigente Scolastico competente ed il piano delle assegnazioni effettuate, con relativa indicazione dei nominativi dei responsabili;

Il Dirigente Scolastico competente provvede a:

- garantire all'inizio della propria attività giornaliera un controllo delle aree interessate dall'attività scolastica, per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all'Amministrazione Comunale tramite apposito registro ciò che è stato riscontrato. Se le anomalie sono recidive e riconducibili all'attività dell'utilizzatore concessionario, il Dirigente scolastico può in qualsiasi momento ritirare l'assenso all'utilizzo degli impianti e chiedere al Comune la sospensione dell'attività. Tale richiesta, previa opportune verifiche da parte del competente servizio comunale e sentito il concessionario, comporterà la sospensione automatica da parte del Comune;
- al termine della propria attività giornaliera l'istituto scolastico garantisce la pulizia delle zone normalmente utilizzate con proprio personale;

di esclusivo utilizzo delle Istituzioni Scolastiche salvo diverso specifico accordo fra le parti. Le Istituzioni scolastiche non assumono vesti di custodi dei beni mobili necessari all'espletamento dell'attività oggetto della concessione, che il Comune di Vigevano, il concessionario/gestore e/o utilizzatori introducono nella palestra scolastica.

L'Amministrazione Comunale e/o il concessionario provvedono altresì a:

- coordinare l'utilizzo degli spazi in orario extrascolastico per l'attività sportiva sulla base delle richieste pervenute dalle associazioni o società sportive o gruppi sportivi ed autonomi che abbiano fatto regolare richiesta;
- inoltrare prospetti di programmazione al Dirigente Scolastico competente ed il piano delle assegnazioni effettuate, con relativa indicazione dei nominativi dei responsabili;

Il Dirigente Scolastico competente provvede a:

- garantire all'inizio della propria attività giornaliera un controllo delle aree interessate dall'attività scolastica, per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all'Amministrazione Comunale tramite apposito registro ciò che è stato riscontrato. Se le anomalie sono recidive e riconducibili all'attività dell'utilizzatore concessionario, il Dirigente scolastico può in qualsiasi momento ritirare l'assenso all'utilizzo degli impianti e chiedere al Comune la sospensione dell'attività. Tale richiesta, previa opportune verifiche da parte del competente servizio comunale e sentito il concessionario, comporterà la sospensione automatica da parte del Comune;
- al termine della propria attività giornaliera l'istituto scolastico garantisce la pulizia delle zone normalmente utilizzate con proprio personale;

- consegnare al responsabile del competente servizio comunale il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza redatto dall'Istituto scolastico, formalizzando nel Verbale di Coordinamento previsto dall'articolo 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali accorgimenti che debbano essere adottati in presenza di eventi, anche temporanei, che modifichino le prescrizioni contenute nel Piano della Sicurezza e che interessino entrambi gli utilizzatori dell'edificio.

Il concessionario nonché qualsiasi assegnatario e/o utilizzatore si impegnano a:

- assicurare la guardiania;
- assicurare la pulizia delle zone utilizzate (palestra, spogliatoi, tribune, ecc.) dopo l'utilizzo dell'attività sportiva e prima dell'inizio di quella scolastica adottando ogni eventuale presidio imposto per legge o dalle preposte Autorità (es. sanificazione);
- prima dell'inizio dell'attività, dichiarare di impegnarsi a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato ad effettuare verifiche;
- i soggetti utilizzatori dovranno garantire all'inizio della propria attività giornaliera un controllo capillare dell'intera struttura per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare Amministrazione Comunale e al Dirigente Scolastico competente ciò che è stato riscontrato;
- i soggetti concessionari non possono in alcun modo se non autorizzati dal Dirigente Scolastico e dall'Amministrazione Comunale, occupare a titolo esclusivo locali comuni degli impianti sportivi;

- consegnare al responsabile del competente servizio comunale il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza redatto dall'Istituto scolastico, formalizzando nel Verbale di Coordinamento previsto dall'articolo 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali accorgimenti che debbano essere adottati in presenza di eventi, anche temporanei, che modifichino le prescrizioni contenute nel Piano della Sicurezza e che interessino entrambi gli utilizzatori dell'edificio.

Il concessionario nonché qualsiasi assegnatario e/o utilizzatore si impegnano a:

- assicurare la guardiania;
- assicurare la pulizia delle zone utilizzate (palestra, spogliatoi, tribune, ecc.) dopo l'utilizzo dell'attività sportiva e prima dell'inizio di quella scolastica adottando ogni eventuale presidio imposto per legge o dalle preposte Autorità (es. sanificazione);
- prima dell'inizio dell'attività, dichiarare di impegnarsi a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato ad effettuare verifiche;
- i soggetti utilizzatori dovranno garantire all'inizio della propria attività giornaliera un controllo capillare dell'intera struttura per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare Amministrazione Comunale e al Dirigente Scolastico competente ciò che è stato riscontrato;
- i soggetti concessionari non possono in alcun modo se non autorizzati dal Dirigente Scolastico e dall'Amministrazione Comunale, occupare a titolo esclusivo locali comuni degli impianti sportivi;

- non accedere e/o fare accedere terzi ad altri locali della scuola che non siano di stretta pertinenza delle attività sportive oggetto di concessione.
- garantire personale opportunamente formato e qualificato in “primo soccorso” ed “antincendio” nonché all’uso del defibrillatore semiautomatico DAE come previsto dalle normative vigenti e richiamate nel presente regolamento.

Il presente accordo è vincolante per tutti gli utilizzatori dei locali scolastici che sono tenuti a rispettare tutte le norme sulle responsabilità, assicurazioni e refusione dei danni accertati e le procedure di richiesta e uso degli stessi.

L’attività effettuata nei locali dati in concessione deve essere contestualmente conforme, pena la decadenza della concessione, alle norme stabilite e contenute nell’atto d’impegno stipulato con i soggetti destinatari. La facoltà di affissione pubblicitaria è consentita in accordo con il concessionario ed il Dirigente Scolastico.

ALLEGATO C - NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’interno dell’impianto sportivo sono a carico del concessionario compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura pertinenziale e connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato.

L’ordinaria manutenzione a carico del concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache o vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;

- non accedere e/o fare accedere terzi ad altri locali della scuola che non siano di stretta pertinenza delle attività sportive oggetto di concessione.
- garantire personale opportunamente formato e qualificato in “primo soccorso” ed “antincendio” nonché all’uso del defibrillatore semiautomatico DAE come previsto dalle normative vigenti e richiamate nel presente regolamento.

Il presente accordo è vincolante per tutti gli utilizzatori dei locali scolastici che sono tenuti a rispettare tutte le norme sulle responsabilità, assicurazioni e refusione dei danni accertati e le procedure di richiesta e uso degli stessi.

L’attività effettuata nei locali dati in concessione deve essere contestualmente conforme, pena la decadenza della concessione, alle norme stabilite e contenute nell’atto d’impegno stipulato con i soggetti destinatari. La facoltà di affissione pubblicitaria è consentita in accordo con il concessionario ed il Dirigente Scolastico.

ALLEGATO C - NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’interno dell’impianto sportivo sono a carico del concessionario compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura pertinenziale e connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato.

L’ordinaria manutenzione a carico del concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache o vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, delle recinzioni, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione e delle reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree; - riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzioni delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde; - riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, canestri, ecc. - manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico del Comune, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambientale. Nell'ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema VTA che rimane a carico del Comune di Vigevano; - vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti; - efficiente manutenzione dei pozzi artesiani; - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; - riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne e componenti per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie; - manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro | <ul style="list-style-type: none"> - verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, delle recinzioni, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione e delle reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree; - riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzioni delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde; - riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, canestri, ecc. - manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico del Comune, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambientale. Nell'ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema VTA che rimane a carico del Comune di Vigevano; - vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti; - efficiente manutenzione dei pozzi artesiani; - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; - riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne e componenti per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie; - manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro |
|---|---|

principale e delle relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature illuminanti comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiori ai preesistenti;

- manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e UPS;
- manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento;
- manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti) ;
- verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche, così come previsto dalla legge 10/91, DPR 412/93 integrato dal DPR 551/99, legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e DPR 447/91;
- oneri connessi all'intestazione di licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- pagamento oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi da parte della Federazione Sportiva Nazionale o dal CONI per lo svolgimento di attività sportiva;
- pagamento di licenze SIAE o equipollenti per diritti d'autore nell'utilizzo di brani musicali.

Nel caso di inadempienza, detti interventi potranno essere effettuati direttamente dal Comune di Vigevano con addebito delle relative spese al concessionario.

principale e delle relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature illuminanti comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiori ai preesistenti;

- manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e UPS;
- manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento;
- manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti) ;
- verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche, così come previsto dalla legge 10/91, DPR 412/93 integrato dal DPR 551/99, legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e DPR 447/91;
- oneri connessi all'intestazione di licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- pagamento oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi da parte della Federazione Sportiva Nazionale o dal CONI per lo svolgimento di attività sportiva;
- pagamento di licenze SIAE o equipollenti per diritti d'autore nell'utilizzo di brani musicali.

Nel caso di inadempienza, detti interventi potranno essere effettuati direttamente dal Comune di Vigevano con addebito delle relative spese al concessionario.

La manutenzione ordinaria solo nel caso delle palestre scolastiche resta a carico del Comune di Vigevano. Tuttavia, il concessionario sarà tenuto a versare un contributo annuale e forfettario relativo alla manutenzione ordinaria e alle utenze (luce, gas e acqua calda) nella misura che verrà stabilita da parte dell'Amministrazione all'atto della concessione tramite apposita convenzione.

ALLEGATO D - NORME GENERALI D'USO E DI COMPORTAMENTO

È fatto obbligo agli utenti degli impianti sportivi rispettare le seguenti regole:

- non fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e non consumare bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività sportive (es. spogliatoi, ecc.);
- rispettare, non danneggiare in alcun modo e tenere pulito il patrimonio comunale;
- non lasciare incustoditi beni personali o valori all'interno degli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale non risponde dello smarrimento o furto degli stessi;
- indossare, all'interno dell'impianto, calzature ed equipaggiamento idoneo all'attività sportiva praticata;
- servirsi degli appositi di raccolta differenziata dei rifiuti;
- parcheggiare all'esterno delle aree adiacenti agli impianti evitando di ostacolare l'accesso dei veicoli di soccorso;
- evitare comportamenti antisportivi, violenti o discriminatori di sesso, razza, religione e politica ivi compresi gli ambiti territoriali;
- essere in possesso di adeguata certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica se prevista per legge o regolamento sportivo.

La manutenzione ordinaria solo nel caso delle palestre scolastiche resta a carico del Comune di Vigevano. Tuttavia, il concessionario sarà tenuto a versare un contributo annuale e forfettario relativo alla manutenzione ordinaria e alle utenze (~~luce, gas e acqua calda~~) nella misura che verrà stabilita da parte dell'Amministrazione all'atto della concessione tramite apposita convenzione.

ALLEGATO D - NORME GENERALI D'USO E DI COMPORTAMENTO

È fatto obbligo agli utenti degli impianti sportivi rispettare le seguenti regole:

- non fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e non consumare bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività sportive (es. spogliatoi, ecc.);
- rispettare, non danneggiare in alcun modo e tenere pulito il patrimonio comunale;
- non lasciare incustoditi beni personali o valori all'interno degli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale non risponde dello smarrimento o furto degli stessi;
- indossare, all'interno dell'impianto, calzature ed equipaggiamento idoneo all'attività sportiva praticata;
- servirsi degli appositi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- parcheggiare all'esterno delle aree adiacenti agli impianti evitando di ostacolare l'accesso dei veicoli di soccorso;
- evitare comportamenti antisportivi, violenti o discriminatori di sesso, razza, religione e politica ivi compresi gli ambiti territoriali;
- essere in possesso di adeguata certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica se prevista per legge o regolamento sportivo.